

**GIUDICE DI PACE DI PADOVA**

**ORDINANZA**

Nella causa promossa da

TIZIA

contro

CAIO

*ATTORE*

*CONVENUTO*

Il Giudice di Pace, letti gli atti ed esaminati i documenti del fascicolo n. 2082/2020, a scioglimento della riserva che precede;

In ordine all'eccezione d'incompetenza per territorio del Giudice di Pace adito in favore del Giudice di Pace di Brescia, luogo di residenza della parte convenuta, formulata dalla parte convenuta ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va rilevato come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4485 del 23 febbraio 2018 abbiano ribadito operatività in via prevalente del foro di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u)" qualora la posizione della cliente risultasse qualificabile come consumatrice alla stregua della nozione indicata dal D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, comma 1, lett. a).

Va rammentata quindi la definizione di "consumatore" posta dalla norma citata: consumatore o utente ai sensi della citata disposizione è appunto la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Ricorre pacificamente tale qualifica in capo alla parte convenuta, che nel conferimento del mandato al legale, non certamente agito per scopi connessi all'attività lavorativa svolta, bensì per conseguire il risarcimento del danno per un sinistro stradale ex art. 2043 c.c..

Di conseguenza, non risultando alcuna clausola derogatoria al foro competente eventualmente sottoscritta dalla parte convenuta in sede di conferimento del mandato al legale, va ritenuta l'obbligatoria operatività del "foro del consumatore" stabilito dall'art. 33 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

Va quindi dichiarata l'incompetenza del Giudice adito in favore del Giudice di Pace di Brescia, competente con riferimento al luogo di residenza della parte convenuta.

**P. Q. M**

- 1) Dichiara l'incompetenza del Giudice di Pace di Padova in favore del Giudice di Pace di Brescia;
- 2) Dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
- 3) Termini ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento.

Padova, li 4 novembre 2020

Il Giudice di Pace  
Avv. Antonio Bordin

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS